



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/163/CR6D/C3

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SUL DDL N. 1744 RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA
DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN
VIA DI SVILUPPO**

(Proposta di modifica al DDL 1744 depositato in data 25 luglio 2012).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presa visione del DDL N.1744, esprimono il proprio parere favorevole sull'impianto e l'architettura del documento e, in particolare, con riferimento ai singoli articoli, formulano le seguenti osservazioni:

Art. 1 (Oggetto e finalità): la Conferenza condivide il contenuto ma ritiene necessario sostituire l'espressione "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", con "parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia ed elemento qualificante della sua politica estera".

La Conferenza ritiene, inoltre, opportuno inserire nelle finalità di cui al comma 2, anche un accenno allo "sviluppo reciproco ed etico";

Art. 3 (Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo): la Conferenza, considerando fondamentale combinare il concetto di migrazione a quello di cosviluppo, considera opportuno integrare la lettera g) del comma 2 nel seguente modo "*iniziative di accoglienza degli stranieri immigrati in Italia e di loro valorizzazione per la crescita equilibrata dei Paesi di origine;*

Ritiene necessario, inoltre, al fine di valorizzare il ruolo e l'apporto degli emigrati italiani nel mondo, inserire un'ulteriore lettera al comma 2: "*h) iniziative di valorizzazione dei cittadini di origine italiana emigrati nei Paesi partner, finalizzate allo sviluppo globale di tali Paesi ed all'incremento delle relazioni di partenariato, mutualità e sussidiarietà tra tali Paesi e l'Italia*".

Art. 11 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale): La Conferenza propone una riformulazione del comma 1, che definisca in positivo cosa le Regioni possono fare, che introduca anche gli elementi di partenariato e mutualità (reciproco vantaggio), così da meglio legittimare le azioni che rientrano nelle loro competenze. A tal fine si suggerisce la riformulazione del comma come di seguito: "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e della legge 27 maggio 2003 n. 131, articoli 5 e 6, promuovere iniziative a livello decentrato di cooperazione allo sviluppo, di partenariato, di mutualità e di solidarietà internazionale con i destinatari di cui all'articolo 2. Tali iniziative, definite di "cooperazione*

decentrata", favoriscono la partecipazione degli enti pubblici e privati, lucrativi e non, attivi sul territorio di loro competenza. A tal fine i soggetti sopra citati possono realizzare i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione da essi concordati con i partner esteri, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti enti, nonché dei propri enti strumentali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono e possono coordinare le iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio. Ai fini dell'adozione delle leggi delle Regioni e delle Province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 5, e 14 costituiscono principi fondamentali".

Relativamente al comma 2, la Conferenza chiede che si preveda la possibilità che il CICS approvi e cofinanzi anche iniziative di cooperazione decentrata non tramite l'Agenzia, ma direttamente tramite la DGCS. Pertanto, si propone la riformulazione del comma come di seguito: *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali e le loro associazioni promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 5, e 14 e, relativamente alle iniziative ed interventi di cooperazione finanziati in tutto o in parte dal Fondo unico di cui all'articolo 16 in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, si avvalgono della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21. Le Regioni, le Province e i comuni comunicano al Ministro della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 5, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 5".*

La Conferenza ritiene, infine, opportuno proporre un quarto comma che consenta allo Stato di anticipare almeno in parte i suddetti finanziamenti, evitando così che le Regioni debbano anticipare interamente anche la quota contribuita dallo Stato: *"Il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 140 del 28 maggio 1997 e successive modificazioni non si applica ai finanziamenti che sono erogati dallo Stato per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore di Regioni, Province, comuni e loro associazioni o enti strumentali o ausiliari. Ai soggetti indicati potranno essere concessi anticipi fino alla misura del 50 per cento nel primo anno e del 40 per cento per ciascun anno successivo, in rapporto al valore complessivo della quota di progetto a carico dello Stato".*

Art. 12 (Interventi internazionali di emergenza umanitaria): la Conferenza ritiene opportuno far riferimento non solo ai soggetti di cui all'art. 23 ma anche a quelli di cui all'art. 11 come sopra riformulato, in modo tale che, come sempre avvenuto in passato, anche le Regioni e gli Enti locali possano operare in casi di interventi di emergenza umanitaria;

Art. 17 (CICS): La Conferenza, pur accogliendo con favore l'istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), ritiene fondamentale che sia garantita la necessaria partecipazione di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome ogni qualvolta vengano trattate questioni di interesse regionale;

Art. 24 (Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti): La Conferenza propone che si faccia riferimento non solo ai soggetti di cui all'art. 23 comma 3 ma anche ai soggetti di cui all'art. 11 come sopra riformulato;

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, infine, considerata l'importanza e il ruolo specifico che la Cooperazione decentrata ormai ricopre nell'ambito della realizzazione di progetti e programmi di sviluppo, rinnovano la richiesta di un'audizione, già avanzata lo scorso luglio, al fine di poter fornire un più valido contributo nel processo di riforma della Legge 49/87.

Roma, 22 novembre 2012.